

REGOLAMENTO (CE) N. 1528/94 DELLA COMMISSIONE**del 29 giugno 1994****che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
 visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,
 visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,
 visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁶⁾,
 considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1211/94 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1499/94⁽⁸⁾;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽¹⁰⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione⁽¹¹⁾, e fissati all'allegato del regolamento (CE) n. 1211/94 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁷⁾ GU n. L 133 del 28. 5. 1994, pag. 30.

⁽⁸⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1994, pag. 30.

⁽⁹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

⁽¹¹⁾ GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 giugno 1994, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (°)	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP)
1102 20 10	189,22	195,26
1102 20 90	107,22	110,24
1102 13 10	189,22	195,26
1103 13 90	107,22	110,24
1103 29 40	189,22	195,26
1104 19 50	189,22	195,26
1104 23 10	168,19	171,21
1104 23 30	168,19	171,21
1104 23 90	107,22	110,24
1104 30 90	78,84	84,88
1106 20 90	165,61 (°)	189,79
1108 12 00	169,24	189,79
1108 13 00	169,24	189,79 (°)
1108 14 00	84,62	189,79
1108 19 90	84,62 (°)	189,79
1702 30 51	220,75	317,47
1702 30 59	169,24	235,73
1702 30 91	220,75	317,47
1702 30 99	169,24	235,73
1702 40 90	169,24	235,73
1702 90 50	169,24	235,73
1702 90 75	231,26	327,98
1702 90 79	160,83	227,32
2106 90 55	169,24	235,73
2303 10 11	210,24	391,58

(°) Conformemente al regolamento (CEE) n. 715/90 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico:

- prodotti del codice NC ex 0714 10 91,
- prodotti del codice NC 0714 90 11 e radici d'arrow-root del codice NC 0714 90 19,
- farine e semolini di arrow-root del codice NC 1106 20,
- fecole d'arrow-root del codice NC 1108 19 90.

(°) Nel quadro del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3834/90 modificato, il prelievo all'importazione nella Comunità applicabile al prodotto di cui al codice NC 1108 13 00 è ridotto del 50 % limitatamente ad una quantità fissa di 5 000 t.

(°) I prodotti originari del PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.